

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 1 di 13	
			13 Luglio 2023

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

TITOLO:	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
REDATTO DA:	Direzione legale e societario
VERIFICATO DA:	Direzione Risorse umane e Organizzazione.
APPROVATO DA:	Amministratore Delegato
DATA DI EMISSIONE:	13 luglio 2023
DATA DI AGGIORNAMENTO:	
NATURA DOCUMENTO:	Non confidenziale
N° DI PAGINE:	13
N° ALLEGATI:	1

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 2 di 13	
			13 Luglio 2023

Indice

<u>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</u>	1
<u>1. <i>PREMESSA</i></u>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>2. <i>SCOPO E FINALITÀ</i></u>	3
<u>3. <i>DEFINIZIONI</i></u>	3
<u>4. <i>AMBITO DI APPLICAZIONE: CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE E A CHI È DESTINATA LA PROCEDURA</i></u>	5
<u>5. <i>OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI</i></u>	6
<u>6. <i>CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI</i></u>	6
<u>6.1 <i>COSA DEVE CONTENERE UNA SEGNALAZIONE</i></u>	7
<u>7. <i>RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE</i></u>	7
<u>8. <i>DESTINATARI DELL' INVIO DELLE SEGNALAZIONI</i></u>	7
<u>9. <i>SEGNALAZIONI INTERNE</i></u>	7
<u>9.1 <i>MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE</i></u>	7
<u>9.2 <i>GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA</i></u>	8
<u>10. <i>SEGNALAZIONI ESTERNE</i></u>	9
<u>10.1 <i>MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE</i></u>	9
<u>10.2 <i>GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA</i></u>	9
<u>11. <i>DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ</i></u>	9
<u>12. <i>PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</i></u>	10
<u>12.1. <i>OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE</i></u>	10
<u>12.2. <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i></u>	11
<u>12.3 <i>DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE</i></u>	11
<u>12.4 <i>PROTEZIONE DALLE RITORSIONI</i></u>	11
<u>13. <i>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</i></u>	12
<u>14. <i>DIFFUSIONE</i></u>	12
<u>15. <i>SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA</i></u>	12

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 3 di 13	
			13 Luglio 2023

1. PREMESSA

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “Decreto”) recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del Diritto dell’Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il Decreto in parte integra, in parte sostituisce la previsione della L. n. 179/2017, che aveva previsto delle modifiche al D.lgs. n. 231/01. La precedente normativa prevedeva una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. whistleblowing, avente quale obiettivo quello di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell’emersione di eventuali fenomeni corruttivi all’interno della Società.

La nuova normativa regola, invece, più puntualmente i canali di segnalazione interna ed esterna, la gestione degli stessi, il ruolo di ANAC e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

La presente procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito anche “Procedura”), oltre alle disposizioni di Legge su richiamate tiene altresì conto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 cd. GDPR, nonché delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria del giugno 2021 rinviando alle Linee Guida di ANAC relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, in fase di elaborazione.

2. SCOPO E FINALITÀ

La procedura per la gestione delle segnalazioni ha lo scopo di garantire la riservatezza dell’identità di chi, in buona fede, segnali il verificarsi di condotte illecite rilevanti, anche ai sensi del D.lgs. n. 231/01, istituendo chiari ed identificati canali informativi idonei alla ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni stesse.

La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire ad OVS S.p.A. (di seguito anche OVS o Società) di prevenire la realizzazione di irregolarità e illeciti all’interno dell’organizzazione aziendale o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la Società stessa, intercettando per tempo comportamenti difforni, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte.

La presente procedura è parte integrante del Modello di organizzazione e gestione (“Modello”), disponibile sul sito internet www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Modello 231 e Codice Etico ed è approvata dall’Amministratore Delegato – che, su mandato del Consiglio di Amministrazione ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla.

3. DEFINIZIONI

- Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing: organismo destinatario delle segnalazioni in tema whistleblowing e costituito dai membri dell’Organismo di Vigilanza di OVS;

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 4 di 13	
			13 Luglio 2023

- Organismo di Vigilanza: l'organo esterno all'azienda, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha compiti di sorveglianza e verifica circa la conformità e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato dall'Ente, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/01, individuato anche quale Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing ("OdV");
- Persona Segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- Regolamento Interno dell'OdV quale Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing: documento interno che regola il funzionamento dell'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing, con effetto obbligatorio per tutti coloro che ne fanno parte, atto a disciplinare sia le attività operative che tale Organismo deve seguire nella gestione delle segnalazioni, sia le norme comportamentali a cui devono attenersi i membri dell'Organismo stesso;
- Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condotte ritorsive:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado e/o la riduzione dello stipendio;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- Ricevente o Destinatario: soggetto che, a qualsivoglia titolo, sia destinatario di ogni segnalazione in ambito whistleblowing;
- Riscontro: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- Segnalazione o Segnalare: la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni;
- Segnalazione interna: la comunicazione presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (canale attivato da ANAC);
- Sistema disciplinare: insieme delle disposizioni volte a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL DMO) attualmente applicato, le condotte che risultino contrarie

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 5 di 13	
			13 Luglio 2023

ai regolamenti, alle procedure e istruzioni aziendali, tra cui la procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

4. AMBITO DI APPLICAZIONE: CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE E A CHI È DESTINATA LA PROCEDURA

La presente procedura si applica – in particolare – a tutti i soggetti della Società o ad essa collegati, apicali e sottoposti, ovvero:

- a) Soci e Azionisti;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Amministratori;
- d) Società di revisione;
- e) Collegio Sindacale;
- f) Dipendenti;
- g) coloro che, pur non rientrando nella categoria dei Dipendenti, operino per la Società e/o siano sotto il controllo e la direzione della Società (ad esempio: lavoratori autonomi, ivi compresi

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 6 di 13	
			13 Luglio 2023

quelli indicati al capo I Legge 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti);

- h) coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (ad esempio: consulenti);
- i) qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
- j) promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto/a progetto, lavoratori somministrati;
- k) facilitatori, da intendersi come persone fisiche che assistono persone segnalanti nel processo di segnalazione operanti nel medesimo contesto lavorativo – anche non dello stesso ufficio/direzione – e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- l) colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezioni o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni circostanziate relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- violazioni del Modello o del Codice Etico;
- ogni altra violazione di leggi, regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come espresso nel capitolo dedicato alle definizioni (capitolo 3).

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Devono essere effettuate a tutela dell’integrità della Società, in buona fede e devono essere fondate su **elementi fattuali precisi** (cioè non suscettibili di diversa interpretazione) e **concordanti** (cioè collegati a più indizi che confluiscono nella stessa direzione), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale (contestazioni, rivendicazioni o richieste personali).

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 7 di 13	
			13 Luglio 2023

6.1 COSA DEVE CONTENERE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'indicazione di altre evidenze, documentali o di altro tipo, a supporto della segnalazione che possono confermare i fatti in questione;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di *Whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8. DESTINATARI DELL' INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni potranno essere recapitate tramite i canali di segnalazione interna ed esterna secondo le condizioni normativamente previste dal D.lgs. n. 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing composto dai membri dell'OdV, dotato di un proprio Regolamento Interno.

9. SEGNALAZIONI INTERNE

9.1 Modalità di invio delle segnalazioni interne

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta:

- a. mediante utilizzo di piattaforma informatica dedicata accessibile attraverso il sito www.ovscorporate.it alla sezione Governance- Whistleblowing.
- b. mediante invio della segnalazione in busta chiusa tramite posta raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell'OdV, Prof. Andrea Lionzo in Milano 20123 (MI), Via

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 8 di 13	
			13 Luglio 2023

S. Agnese 12;

La segnalazione interna presentata a soggetti diversi dai destinatari è trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Nell'eventualità in cui l'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing riceva erroneamente una segnalazione/riciesta/esercizio di un diritto da parte di un soggetto interessato di cui dovrebbe essere destinatario il Data Protection Officer (DPO), inoltra tempestivamente a quest'ultimo la segnalazione, dandone avviso al mittente segnalante e conservando, se possibile in relazione alle modalità concrete della richiesta, copia della comunicazione inoltrata al DPO, provvedendo subito dopo ad eliminare allegati, atti e documenti riferibili alla richiesta stessa.

9.2 Gestione del canale di segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing svolge le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante (secondo i canali di comunicazione disponibili in relazione alla segnalazione ricevuta) avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- mantiene l'interlocuzione con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- svolge approfondimenti, anche ove ritenuto necessario con il supporto degli uffici di OVS, in merito alle segnalazioni ricevute (analisi specifiche volte ad accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di segnalazione, nella tutela della riservatezza dell'identità del segnalante);
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni saranno espletate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase istruttoria, l'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione (qualora risulti essere una segnalazione non rilevante) o richiedendo alla funzione Societaria deputata l'attivazione di eventuali iniziative disciplinari e sanzionatorie a seguito di quanto accertato.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni, anche del Modello e/o del Codice Etico, l'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing, eventualmente coinvolgendo un consulente esterno, maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede tempestivamente alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al CDA e, alla prima riunione possibile, agli altri organi di controllo esterni e indipendenti.

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 9 di 13	
			13 Luglio 2023

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della stessa.

10. SEGNALAZIONI ESTERNE

10.1 Modalità di invio delle segnalazioni esterne

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate solamente se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. non è prevista nel contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo/conforme;
- ii. la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- iii. la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare i rischi di ritorsione;
- iv. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10.2 Gestione del canale di segnalazione esterna

Le segnalazioni possono essere dirette all'ANAC per il tramite di un canale di segnalazione esterna, sia in forma scritta – tramite piattaforma informatica reperibile presso il sito dell'Autorità – oppure in forma orale tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto.

La segnalazione esterna presentata a soggetti diversi dall'ANAC è trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, ad ANAC, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante, inserendola nella piattaforma informatica di ANAC e seguendo le istruzioni pubblicate all'interno della procedura denominata "Procedura di Acquisizione di una segnalazione".

11. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITA'

Divulgazione pubblica

Per il Segnalante è prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica ossia rendere di pubblico dominio – tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone – le informazioni sulle violazioni.

La protezione del Segnalante che opti per tale modalità di segnalazione viene riconosciuta se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 10 di 13	
			13 Luglio 2023

1) ad una segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei tre mesi indicati, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste od adottate per dare seguito alla segnalazione;

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sempre sulla base delle motivazioni sopra esposte, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficacia e seguito.

Anche per il soggetto che utilizza il canale di divulgazione pubblica restano ferme le misure di protezione previste per il Segnalante.

Denuncia alla Autorità giurisdizionale

I Segnalanti possono valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

12. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

12.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 11 di 13	
			13 Luglio 2023

dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In quest'ultimo caso è dato avviso alla persona Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

12.2. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Codice della Privacy”).

I dati che manifestamente non risultano utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 2 *undecies* co. 1 lett. f), del Codice della Privacy i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere limitati o non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della Legge 179/2017, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

12.3 Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

La Società non tollera minacce o ritorsioni – nell'accezione ampia di cui alle definizioni del capitolo n. 3 – di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Resta inteso che saranno considerate nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

12.4 Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In caso di ritorsioni l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili per l'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970 e dell'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015.

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 12 di 13	
			13 Luglio 2023

13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dall'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing si riserva di archivarle cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un archivio il cui accesso è consentito al solo all'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing.

I dati così raccolti e archiviati saranno conservati dall'Organismo Destinatario delle Segnalazioni Whistleblowing per un periodo di 5 (cinque) anni.

Detta procedura, in fase di applicazione, potrà essere integrata da ulteriori istruzioni ovvero richiamata in altri documenti.

14. DIFFUSIONE

La presente procedura sarà affissa sulla bacheca dipendenti dei negozi e diffusa tramite mail/infopoint aziendale. Ciascun dipendente avrà l'obbligo di prenderne immediata visione.

Per i soggetti che non rientrano nella categoria di cui al precedente comma, il processo di segnalazione verrà riportato in un'area dedicata sul sito internet istituzionale.

15. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA

Oltre alle sanzioni espressamente previste dal D.lgs. n. 24/2023, qualsivoglia ulteriore violazione della presente procedura verrà perseguita nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL DMO) attualmente applicato ai soggetti responsabili delle violazioni stesse.

Si ricorda che costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con i provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare aziendale adottato dalla Società, al quale si rinvia, in particolare:

- a) la violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori;
- b) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

OVS	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 13 di 13	
			13 Luglio 2023

Nel caso di violazioni da parte dei Destinatari all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la Società potrà decidere di infliggere provvedimenti sanzionatori.